

XIX legislatura

PARTITI POLITICI

Note a margine dell'A.S. n. 207

dicembre 2022
n. 20



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Contenuto dell'A.S. n. 207, p. 3 - Ragioni di una evoluzione normativa, p. 5 - Una successione di norme, p. 7 - Testo a fronte tra le novelle recate dall'A.S. n. 207 e la normativa vigente, p. 21 - Nota sul 'due per mille', p. 43.

La Commissione Affari costituzionali del Senato avvia l'esame di un disegno di legge (A. S. n. 207) in materia di partiti politici.

Ne scaturisce l'occasione per fare il punto su una stratificazione normativa intervenuta in prosieguo di tempo.

Contenuto dell'A.S. n. 207

Il disegno di legge A.S. n. 207 reca un triplice ordine di disposizioni (per lo più formulate mediante novelle al decreto legge n. 149 del 2013).

Un primo ordine di previsioni concerne lo **statuto** dei partiti (che intendano essere iscritti nel registro nazionale, così acquisendo la legittimazione a fruire della contribuzione volontaria fiscalmente agevolata nonché della contribuzione indiretta).

Il disegno di legge prevede che lo statuto debba indicare alcuni aggiuntivi elementi, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente:

- i “principi politici” ispiratori dell'azione del partito, i quali costituiscono lo “scopo dell'associazione” - nonché le “forme di garanzia del loro rispetto” da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito;
- la connotazione democratica (delle procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito);
- le forme e modalità di iscrizione al partito, la quale deve essere libera e personale - nonché l'obbligo di motivazione dell'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, comunque ricorribile innanzi agli organi di garanzia del partito;
- le regole disciplinanti l'istituzione, l'accesso, la gestione trasparente, dell'anagrafe degli iscritti e di eventuali albi degli elettori;
- le “garanzie” con cui sia assicurata (non più solo promossa dunque) la partecipazione delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
- il ‘rafforzamento’ delle procedure per modificare simbolo, statuto, denominazione.

Non nello statuto bensì nel sito Internet del partito, sono da pubblicare inoltre le informazioni riguardanti le attribuzioni e la composizione degli

organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di loro elezione e la durata in carica dei componenti.

Un secondo ordine di disposizioni concerne il **finanziamento** dei partiti.

Una prima proposta modificativa consiste nella riduzione della soglia massima delle **erogazioni liberali** (o comunque corresponsione di beni e servizi) da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il 'tetto' finora vigente è pari a 100.000 euro. La previsione proposta lo abbassa a 50.000.

(Non viene modificata l'analogia soglia per le erogazioni liberali giungenti dalle persone fisiche, la quale permane pari a 100.000 euro).

Una seconda modificazione incide sul **'due per mille'**.

Tale forma di finanziamento pubblico indiretto è, nella disciplina vigente, analoga a quella del 'cinque per mille' per gli enti che svolgano attività socialmente rilevanti, ossia è fondata sulla 'nominatività' della designazione di un determinato destinatario da parte del contribuente.

La modifica proposta renderebbe questa forma di contribuzione invece analoga all'otto per mille', in cui la destinazione è ad un complessivo fondo, solo successivamente da ripartire in proporzione alle scelte di un determinato destinatario da parte dei contribuenti.

Ed in assenza di tale puntuale scelta, la somma non sarebbe riversata al bilancio dello Stato bensì ripartita tra i soggetti beneficiari, in proporzione - si verrebbe a prevedere - ai voti di lista conseguiti nella più recente trascorsa elezione della Camera dei deputati, purché superando il due per cento dei voti validi.

La disciplina così proposta può dirsi rievocare quanto statuito dalla legge n. 2 del 1997, la quale introdusse un sistema analogo di finanziamento della politica, riconoscendo ai contribuenti la facoltà destinare una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici. Il contribuente poteva destinare genericamente il quattro per mille, senza individuare uno specifico partito di riferimento. Le risorse confluivano in un fondo da ripartire tra i partiti che avessero al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera o al Senato, in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per l'ultima elezione della Camera (con disposizioni particolari per i partiti espressione di minoranze linguistiche o che non avessero presentato liste). La disciplina del 'quattro per mille' non ebbe di fatto applicazione, in quanto per il 1997 era prevista una disciplina transitoria e per 1998 si procedette alla ripartizione di una somma fissa (110 miliardi di lire), con riserva di conguaglio negli anni successivi. La normativa fu poi abrogata dalla legge n. 157 del 1999, disciplinante un diverso sistema di contribuzione pubblica ai partiti, nella forma dei rimborsi per spese elettorali.

Ulteriori misure applicative sono demandate a decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio.

Inoltre il disegno di legge eleva - di 20 milioni annui - l'ammontare complessivo delle risorse destinabili al 'due per mille'.

In tal modo, le risorse ammonterebbero a complessivi 45,1 milioni annui, a decorrere dal 2023.

Tale valore-soglia era previsto (quale decorrente dal 2017) nell'originaria previsione del decreto-legge n. 149 del 2013. Ha ricevuto la decurtazione (che la proposta verrebbe a rimuovere) di 20 milioni annui, per effetto della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016: art. 1, comma 602).

Infine il disegno di legge reca **delega** al Governo per l'approntamento di un **testo unico** delle disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione concernenti i partiti e i movimenti politici.

Si tratta di delega a mero coordinamento - non anche riassetto - normativo.

Il termine per l'esercizio della delega è di sei mesi.

A titolo esemplificativo, sono elencate talune materie: trasparenza e democraticità (dei partiti e movimenti politici così come delle associazioni e comitati equiparabili); pubblicità delle spese per le campagne elettorali; pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive; svolgimento delle campagne elettorali.

Seguono disposizioni circa il procedimento parlamentare di esame dello schema di decreto legislativo recante il testo unico. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari (tra questi, è previsto il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione), esso trasmette nuovamente - ai fini di un nuovo parere parlamentare - il testo alle Camere, con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi informativi e di motivazione.

La delega al Governo è altresì all'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive. Il termine è di un anno dall'adozione del decreto legislativo recante il testo unico.

Ragioni di una evoluzione normativa

Dagli anni Settanta ad oggi, si è andata succedendo una produzione normativa sui partiti politici, con ritmo accelerato nell'ultimo decennio in cui essa ha mostrato attenzione ad una loro profilatura pubblicistica.

Siffatta normazione ha avuto impulso, sovente, da momenti di difficoltà del sistema dei partiti.

Invero di 'crisi dei partiti' si scrisse fin dai primi tempi di vita dello Statuto albertino (sferzanti pagine già le dedicò Cesare Balbo nel suo *Della*

monarchia rappresentativa pubblicato postumo nel 1857). Fu tema più volte riaffiorante, dopo la morte di Cavour così come nella stagione del trasformismo di Depretis, sotto la 'dittatura' parlamentare di Giolitti così come nei travagli del primo Dopoguerra. Parrebbe profilo di lunga durata, tale da destare fin l'interrogativo se la configurazione della forma-partito che ha improntato di sé la 'Repubblica dei partiti' (secondo la definizione dello storico Pietro Scoppola) sia o meno elemento strutturale nella storia politico-costituzionale italiana.

Compiutosi un ciclo storico (della cd. 'Prima Repubblica'), nel quale tema saliente era stato la disciplina del finanziamento dei partiti, l'istanza di una 'rilegittimazione' dei partiti ha mosso nei più recenti anni in più direzioni, tra le quali figurano: la dismissione della contribuzione diretta statale ai partiti; l'introduzione di meccanismi volti a sollecitare la trasparenza organizzativa e finanziaria nonché l'accesso partecipativo.

Ne è emersa una base normativa (soprattutto mercé le previsioni introdotte circa lo statuto dei partiti, la loro registrazione) per una 'specialità' del partito rispetto alla generale realtà associazionistica - la quale era stata ritenuta, nel primo tempo di vita della Repubblica, pregnante e assorbente dimensione del partito politico, saldantesi in via immediata alla densa previsione dell'articolo 49 della Carta costituzionale¹, secondo cui "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

Qui di seguito si ripercorre brevemente la successione della normativa approntata negli ultimi decenni, nel suo intrecciarsi in una disciplina 'di settore' distribuita in una molteplicità di fonti normative.

Non si considera la materia delle campagne elettorali, la quale fu affrontata già negli anni Cinquanta (con la legge n. 512 del 1956) con riguardo agli strumenti dell'epoca, come affissioni e manifesti.

Per questo versante, le successive norme hanno perseguito un aggiornamento alla progressione tecnologica degli strumenti di propaganda politica, come gli altoparlanti e la propaganda acustica (legge n. 130 del 1975), l'emittenza radio-televisiva (decreto-legge n. 807 del 1984). Indi si è avuta una disciplina unitaria delle campagne elettorali (legge n. 515 del 1993) e per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali (e referendarie) nonché per la comunicazione politica (legge n. 28 del 2000), infine con un nuovo intervento sull'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (legge n. 303 del 2003). Rimane in qualche misura

¹ "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" sono dettate dalla legge n. 645 del 1952.

ancora 'aperto' il tema (che trova una sua considerazione nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 135 del 28 aprile 2022) di *internet* e delle piattaforme di condivisione di video.

Una successione di norme

Punto d'innescio di una normazione in materia di partiti politici è stato il loro finanziamento.

Ad una disciplina legislativa del finanziamento dei partiti si giunse negli anni Settanta, con la legge n. 195 del 1974.

Innanzitutto non erano mancate in Parlamento alcune proposte, da quella del senatore Sturzo del 1958 (che riscuoteva nella pubblica opinione l'adesione altresì del costituzionalista Maranini, fustigatore della 'partitocrazia' secondo l'espressione da questi lanciata) ai disegni di legge costituzionale presentati presso la Camera dei deputati nella V legislatura, a prima firma rispettivamente Greggi (DC) e - quest'ultima proposta, più articolata - Bertoldi (PSI). Rimasero tuttavia senza seguito, prevalendo l'orientamento che i partiti muovano in un ambito autonomistico libero-associativo, franco dal controllo statale, talché quale fonte di loro finanziamento era naturale vi fossero esclusivamente le quote associative e le contribuzioni dei sostenitori.

Nella successiva VI legislatura, dietro l'onda d'urto dello scandalo 'petroli', il Parlamento speditamente approvò la **legge n. 195 del 1974**. La contribuzione statale ai partiti politici faceva il suo ingresso nell'ordinamento, con una duplice tipologia di contributi: per il rimborso delle spese elettorali; per l'attività ordinaria dei partiti.

Per il rimborso elettorale, era previsto che il partito dovesse superare, onde accedervi, una soglia di partecipazione (per numero di collegi) alla competizione elettorale nonché di voti validi conseguiti. La conseguente ripartizione del contributo era in parte eguale tra i partiti ammessi al contributo, in parte proporzionale ai voti da essi ottenuti.

Per l'attività ordinaria, il contributo era previsto a favore dei Gruppi parlamentari (in misura in parte eguale, in parte differenziata sulla base della loro consistenza), e da questi devoluto ai partiti.

Era inoltre introdotto (articolo 7, *tuttora vigente*) un reato di finanziamento illecito². Esso consegue alla provenienza dei contributi (se

² Il reato (punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni) è di chi riceva o corrisponda i contributi, in violazione dei divieti posti dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974. Al contempo (secondo disposizione intervenuta in tempo successivo alla legge n. 195), la trasgressione è punita con una multa, fino al triplo delle somme versate in violazione dei divieti.

organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ancorché di natura privatistica) o al mancato rispetto di modalità volte alla trasparenza (delibera dell'organo sociale competente e regolare iscrizione in bilancio, per qualsiasi società).

La legge del 1974 inoltre recava disposizioni - poi rivisitate dalla legge n. 2 del 1997 - in materia di pubblicità dei bilanci (tema sul quale, in Assemblea Costituente nella seduta del 22 maggio 1947, una proposta era stata formulata da Mortati, entro un emendamento poi ritirato) per i partiti beneficiari del contributo statale, così come di pubblicità per i contributi provenienti da privati (se eccedenti un certo importo). Prevedeva inoltre che vi fosse un controllo sulla regolarità di redazione del bilancio, da parte del Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato, avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati dalle conferenze dei presidenti dei Gruppi parlamentari delle due Camere in riunione congiunta (con sospensione dell'erogazione del contributo, in caso di inottemperanza degli obblighi di pubblicità e redazione del bilancio).

La contribuzione pubblica elettorale fu estesa stabilmente alle elezioni regionali ed europee dalla **legge n. 659 del 1981**.

Questa inoltre prevede, a maggior presidio sanzionatorio in caso di finanziamento illecito, la decurtazione del contributo pubblico (in misura pari al doppio delle somme percepite in violazione). Così come prevede - ancora al suo articolo 4: e *sono disposizioni tuttora vigenti* - un obbligo di dichiarazione congiunta (o di autocertificazione, per la campagna elettorale) da parte del ricevente (partito o candidato) e dell'erogatore (società), per contributi superiori ad (allora) 5 milioni di lire³. La violazione di tale obbligo costituisce illecito amministrativo, punito con una multa (da due a sei volte l'ammontare non dichiarato) e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Si noti come questa del contributo lecito ma non dichiarato (*ex* articolo 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981) sia fattispecie diversa da quella del contributo illecito (*ex* articolo 7 della legge n. 195 del 1974): la prima configura un illecito amministrativo, la seconda un reato penale.

Ancora la legge del 1981 recava disposizioni in materia di contenuto obbligatorio dei bilanci (una relazione loro allegata avrebbe dovuto illustrare analiticamente: "le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque

³ L'importo previsto dalla legge n. 659 del 1981, pari a 5 milioni di lire, rivalutabili indicizzate, è stato successivamente rideterminato in 50.000 euro dal decreto-legge n. 273 del 2005, come convertito dalla legge n. 51 del 2006 (articolo 39 *quater-decies*, comma 1); in seguito l'importo è stato ridotto dapprima a 5.000 euro (dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 96 del 2012), indi agli attuali 3.000 euro, previsti dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 3 del 2019.

derivanti da attività economiche"; "la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici"; le libere contribuzioni superiori a cinque milioni di lire annui, con indicazione dei soggetti eroganti; le spese sostenute per le campagne elettorali). Queste previsioni saranno poi riformulate dalla legge n. 2 del 1997.

La legge del 1974 superò indenne il *referendum* dell'11 giugno 1978⁴; non così, quindici anni dopo nel clima livido dello scandalo 'tangentopoli', il *referendum* del 18 aprile 1993⁵, che determinò la soppressione delle sue disposizioni relative al finanziamento statale dell'attività ordinaria dei partiti.

Dunque *non l'intera legge del 1974 fu travolta dalla deliberazione referendaria del 1993*. In particolare, non furono incise le disposizioni relative alla contribuzione statale quale concorso alle spese elettorali; furono di contro abrogate le disposizioni relative alla contribuzione statale quale concorso a spese esulanti dalla partecipazione alla competizione elettorale.

Delle leggi n. 195 del 1974 e n. 659 del 1981, alcune disposizioni risultano così essere ancora vigenti: si è ricordata la duplice fattispecie del reato penale di finanziamento illecito e dell'illecito amministrativo di finanziamento non dichiarato, con le corrispettive sanzioni.

In seguito al responso referendario, fu approntata la **legge n. 515 del 1993**.

Come già indica il suo titolo ("Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"), essa trattava anche materie altre rispetto al finanziamento dei partiti - quali l'accesso ai mezzi di informazione, la propaganda elettorale, i sondaggi.

Siffatte previsioni non sono qui di seguito considerate (molte di esse - non tutte - saranno poi rivisitate dalla legge n. 28 del 2000, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica").

La legge n. 515 del 1993 pose una disciplina relativa alle *spese elettorali* - ossia la parte normativa sostanziale, non travolta dal *referendum* che si era appena svolto.

L'impianto della legge n. 515 è tuttora vigente, nella sua previsione di un limite di spesa elettorale effettuabile e di un obbligo di rendicontazione, distinti a seconda che siano del singolo candidato ovvero

⁴ In quel *referendum* del 1978: l'81,2 per cento degli aventi diritto partecipò alla deliberazione. I voti favorevoli all'abrogazione furono il 43,59 per cento; i voti contrari il 56,41 per cento.

⁵ In quel *referendum* del 1993: il 76,9 per cento degli aventi diritto partecipò alla deliberazione. I voti favorevoli all'abrogazione furono il 90,25 per cento; i voti contrari il 9,75 per cento.

del partito (o movimento politico o lista o gruppo di candidati, essa specifica).

Nella previsione di quella legge, erano istituiti, del pari distinti, gli organi di controllo (per il candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di regione; per il partito, un apposito Collegio elettorale presso la Corte dei conti) e il contenuto delle loro verifiche, corredato da un apparato sanzionatorio.

Per il partito politico, la successione normativa determinava l'esistenza di un duplice organo di controllo, esterno al partito. Sulla regolarità di redazione del complessivo bilancio, era il collegio di revisori ufficiali dei conti (già previsto dalla legge del 1974, e successive modificazioni) di cui si avvaleva il Presidente della Camera, d'intesa con quello del Senato; sulla conformità alla legge e regolarità della documentazione addotta a prova, per le mere spese elettorali, il collegio della Corte dei conti (previsto dalla legge del 1993).

Altro è il controllo 'interno' al partito, condotto dai revisori dei conti dei quali il partito si avvale.

Senza qui considerare, della legge del 1993, le disposizioni - *vigenti* - relative al singolo candidato (articolo 7, per i limiti e la pubblicità delle spese elettorali; articoli 13 e 14, per la composizione e le funzioni dell'organo di controllo, ossia il Collegio regionale di garanzia elettorale; articolo 15, commi 5-11, per le sanzioni, le quali sono amministrative pecuniarie ma in taluni casi rafforzate dalla decadenza dalla carica del candidato eletto; articolo 17, per le agevolazioni tariffarie postali) vale far cenno delle disposizioni relative al partito (*rectius*, formazione politica).

La legge n. 515 istituì un duplice fondo per il rimborso delle spese elettorali, rispettivamente per il rinnovo della Camera e del Senato⁶. Va da sé che tali previsioni non sono più vigenti, in seguito al decreto-legge n. 149 del 2013.

Ad ogni modo, quella legge prevede che il fondo per la Camera fosse ripartito in proporzione ai voti conseguiti⁷ tra i partiti e movimenti che avessero superato la soglia del 3 per cento (abbassata poi all'1 per cento

⁶ Al contempo, la legge n. 515 del 1993 istituiva un fondo per il contributo alle spese elettorali per le elezioni europee (di pari importo rispetto agli altri due fondi menzionati nel testo). Di poco successiva, la legge n. 43 del 1995 indi dettò una disciplina per la elezione dei Consigli regionali. Specifiche disposizioni relative alle elezioni suppletive furono indi introdotte nella legge n. 515 del 1993 (suo articolo 9-*bis*), ad opera della legge n. 309 del 1995.

⁷ La legge n. 515 del 1993 specificava: in proporzione ai voti conseguiti sulla quota proporzionale - posto che la legge elettorale approvata nell'estate del 1993 aveva appena introdotto un sistema elettorale 'misto', in parte maggioritario in parte proporzionale (cfr. le leggi n. 276 e n. 277 del 1993).

dalla legge n. 157 del 1999) dei voti validi sul territorio nazionale (specifiche previsioni erano poste per i partiti e movimenti che presentino candidature esclusivamente in regioni il cui statuto speciale ponga una particolare tutela delle minoranze linguistiche). Il fondo per il Senato era ripartito su base regionale (in proporzione alla popolazione delle regioni), in proporzione ai voti conseguiti tra i gruppi di candidati che avessero conseguito almeno un eletto o il 5 per cento dei voti validi nella regione (partecipava alla ripartizione il candidato singolo non collegato ad altri, eletto o, se non eletto, ove conseguisse nel collegio almeno il 15 per cento dei voti validi).

In prosieguo di tempo, si mutava la determinazione dell'ammontare del contributo pubblico (per i due fondi assieme, la legge n. 515 prevede un importo pari a 1.600 lire moltiplicato il numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento).

Ancora, la legge n. 515 pone (articolo 10) una soglia di spesa per la campagna elettorale del partito o movimento, nonché elabora (articolo 11) una tipizzazione delle spese elettorali (riconoscendo ad alcune natura forfettaria). Riguardo alla pubblicità e al controllo, dispone (articolo 12) che i rappresentanti dei partiti "presenti nell'elezione" (dunque, non solo di quelli che accedano alla rappresentanza parlamentare) trasmettano il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento. Distinte sanzioni sono previste in caso di mancato deposito dei consuntivi, di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, di violazione dei limiti di spesa previsti per i partiti.

Agevolazioni fiscali sono (tuttora) previste - per i partiti come per i singoli candidati - dall'articolo 18 della legge n. 515 (che considerava originariamente solo il materiale tipografico: con successiva novella⁸, si è avuta l'estensione all'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e allestimenti e servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni).

In prosieguo di anni Novanta, fu approvata la **legge n. 2 del 1997**. Essa disciplinò la contribuzione volontaria privata ai partiti e movimenti politici, mediante la facoltà di destinazione del *quattro per mille dell'IRPEF* (non al singolo partito ma ad un fondo unitario, poi ripartito tra i partiti aventi almeno un eletto in Parlamento, in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale nella più recente elezione della Camera dei deputati). Tale previsione è stata poi abrogata (dalla legge n. 157 del 1999).

⁸ La novella è stata dettata dall'articolo 7 della legge n. 90 del 2004.

Inoltre la legge n. 2 del 1997 veniva a porre previsioni circa la detraibilità (allora era al 22 per cento, in seguito 19 per cento: ma su questo profilo sono intervenute disposizioni successive) delle erogazioni liberali così delle persone fisiche come delle società di capitali ed enti commerciali, nonché circa la rendicontazione dei partiti.

La legge del 1997 prevede un triplice documento: il rendiconto di esercizio; la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e la gestione; la nota integrativa. La legge reca in allegato i modelli, cui i tre documenti debbano attenersi. Sono disposizioni tuttora vigenti.

Il rendiconto di esercizio riporta in particolare: le immobilizzazioni nette immateriali (costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione; di impianto e di ampliamento) e materiali (terreni e fabbricati, impianti e attrezzature, arredi, automezzi, ecc.); le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni in imprese, crediti finanziari, altri titoli); altre attività finanziarie (partecipazioni e altri titoli); i crediti; le passività; i conti d'ordine; i proventi, gli oneri, a gestione "caratteristica" (quote associative, contributi pubblici e privati, i primi; spese per acquisti, per il personale, per ammortamenti, accantonamenti per rischi, contributi ad associazioni, i secondi); proventi (come plusvalenze) od oneri straordinari.

La relazione di gestione indica le attività culturali, di informazione e comunicazione sostenute; le spese per le campagne elettorali; i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona (con analitica indicazione del valore dei redditi derivanti da attività finanziarie ed economiche).

La nota integrativa espone, tra l'altro, i criteri di valutazione, le variazioni, la composizione, delle voci del rendiconto; i movimenti delle immobilizzazioni; le acquisizioni, alienazioni, rivalutazioni ecc., intervenute nell'esercizio; l'elenco delle partecipazioni (anche per interposta persona) in imprese partecipate, per ciascuna indicando denominazione, sede, capitale, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta e valore attribuito in bilancio; l'ammontare di debiti e crediti di durata residua a cinque anni; gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; il numero dei dipendenti ripartito per categoria.

In fine di anni Novanta, la **legge n. 157 del 1999** rinormò la contribuzione pubblica per le spese per consultazioni elettorali (abrogando al contempo disposizioni sulla contribuzione volontaria della legge di due anni innanzi, il cd. 4 per mille).

Per determinare l'ammontare complessivo di ciascuno dei quattro fondi contribuzione statale per le spese elettorali (per le elezioni di Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali), l'importo unitario base

(che quella legge fissava in 4.000 lire) sarebbe stato da moltiplicare per il numero dei cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (non già il numero degli abitanti, com'era per la legge del 1993).

In prosieguo di tempo ne furono abrogate la modulazione dell'erogazione (40 per cento della somma nel primo anno di legislatura, 15 per cento per ciascun anno restante, secondo quella legge; innanzi il contributo era erogato in un'unica soluzione) nonché la previsione che lo scioglimento anticipato interrompesse l'erogazione (salvo che per l'anno ormai avviato, in cui intervenisse la cessazione della legislatura).

Una espansione della contribuzione pubblica alle spese elettorali dei partiti ebbe momenti di snodo, sul piano normativo, in due disposizioni.

La **legge n. 156 del 2002** (articolo 2, comma 1, lettera a)), ancorché diminuisse (da 4.000 lire a 1 euro) l'importo unitario da moltiplicare (per il numero degli elettori della Camera) onde ottenere l'importo di ciascuno dei quattro fondi, stabilì che l'importo dei fondi fosse riferito (non all'intera legislatura bensì) a ciascun anno della legislatura (in tal modo divenendo l'importo unitario da moltiplicare per cinque, e dunque pari a 5 euro).

La **legge n. 51 del 2006** introdusse (nel convertire il decreto-legge 'multi-proroga' n. 273 del 2005) la previsione (articolo 39 *quater-decies*) che la contribuzione statale si avesse per tutti i cinque anni della legislatura, anche in caso di scioglimento anticipato (laddove la legge del 1999 circoscriveva la contribuzione alla effettuale durata della legislatura). Quest'ultima disposizione ebbe applicazione sin dalle elezioni politiche 2006, cui conseguì la legislatura (la XV) interrottasi anticipatamente nel 2008.

Una maggiorazione dei fondi per Camera e Senato, appositamente destinata alle spese per la circoscrizione Estero, fu introdotta dalla legge n. 248 del 2006 (nel convertire il decreto-legge n. 223 del 2006: articolo 39-*bis*), così introducendo l'articolo 1, comma 5-*bis* nel testo della legge n. 157 del 1999).

Una contraria tendenza al contenimento della contribuzione pubblica alle spese elettorali dei partiti si è profilata negli anni più recenti.

Già la **legge n. 244 del 2007** (legge finanziaria 2008) ridusse di 20 milioni di euro - a decorrere dal 2008 - l'autorizzazione di spesa destinata all'erogazione dei rimborsi delle spese elettorali e referendarie (articolo 2, comma 275).

Successivamente, il **decreto-legge n. 78 del 2010** (articolo 5, comma 4: sua legge di conversione è la n. 122 del 2010) ridusse del 10 per cento (a decorrere dalla seguente legislatura) l'importo di 1 euro che, ai sensi della legge del 1999 (come successivamente modificata), doveva essere

moltiplicato per il numero di iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera, onde determinare l'ammontare dei fondi per i rimborsi, per ciascun anno di legislatura. Inoltre, esso abrogò - con effetto dal seguente rinnovo delle Camere - la disposizione (introdotta nel 2006, entro la legge n. 157 del 1999, si è ricordato) che consentiva il versamento delle quote annuali anche in caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera.

Il **decreto-legge n. 98 del 2011** (articolo 6: sua legge di conversione è la n. 111 del 2011) ridusse di un ulteriore 10 per cento quell'importo, con effetto dal seguente rinnovo delle Camere. E rese immediato l'effetto dell'abrogazione della prosecuzione del versamento, in caso di scioglimento anticipato. Dunque il versamento dei rimborsi diveniva per un numero di anni pari alla durata della legislatura (com'era per la legge n. 157 del 1999).

Le riduzioni dei fondi sopra ricordate si cumulavano, sì da raggiungere una riduzione complessiva del 30% (anche la prima riduzione, che pur interveniva in termini assoluti - 20 milioni - e non percentuali, aveva l'effetto di una riduzione di circa il 10 per cento).

Nel decennio successivo, la tendenza è stata ad una ulteriore contrazione della contribuzione pubblica diretta ai partiti, fino alla sua dismissione.

Intervennero infatti la legge n. 96 del 2012 - di riduzione del finanziamento statale dei partiti nonché sulla trasparenza e i controlli dei loro rendiconti - in ampia misura riscritta dal decreto-legge n. 149 del 2013 (come convertito dalla legge n. 13 del 2014), di progressiva abolizione, anziché solo riduzione, del finanziamento statale diretto ai partiti (talché destinato ad essere lo strumento finanziario 'diretto' principale è il solo contributo delle Camere ai Gruppi parlamentari) nonché recante previsioni per la trasparenza e democraticità interna.

La **legge n. 96 del 2012** dispose una riduzione - della metà - dell'ammontare della contribuzione pubblica ai partiti e movimenti politici (nonché statuì che l'ammontare complessivo massimo della contribuzione fosse predeterminato e fisso, non già variabile, e la contribuzione fosse alle spese - dunque le spese elettorali come le spese per l'attività ordinaria - non già solo le prime, com'era la limitazione disposta dalla legge del 1993, rivelatasi fittizia nella realtà effettuale della contribuzione). Commisurava inoltre una parte del contributo pubblico (il 30 per cento) all'autofinanziamento dei partiti (secondo la specifica disciplina posta dal suo articolo 2). E disincentivava (nella forma di diminuzione del contributo pubblico) la presentazione di complessi di candidature, composti in marcata prevalenza di appartenenti al medesimo sesso.

Se ampia parte di queste disposizioni sono state travolte dalla successiva soppressione della contribuzione pubblica, nondimeno alcune

scelte normative di fondo, presenti nella legge n. 96, erano destinate a innervare la disciplina normativa a venire.

In particolare, la legge n. 96 vincolava le forze politiche fruitrici della contribuzione pubblica, all'adozione di un atto costitutivo e *di uno statuto*, in forma pubblica e con l'indicazione in ogni caso dell'organo competente per l'approvazione del rendiconto di esercizio e responsabile per la gestione economico-finanziaria.

E recava previsione ulteriore, relativa al *contenuto dello statuto*. "Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti".

Inoltre poneva alcune disposizioni per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, le quali sono tuttora vigenti. Tra queste figurava l'istituzione di una Commissione preposta al controllo (composta da cinque membri, designati dai vertici delle tre massime magistrature).

Può ricordarsi come infine fissasse al 26 per cento la detraibilità delle erogazioni liberali, e recasse una delega all'adozione di un testo unico (ancorché focalizzato sulla materia dei contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie).

Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha mutato la prospettiva della normazione in materia di partiti politici, quale dipanatasi fino ad allora.

Già il suo titolo evidenzia un primo mutamento: "*abolizione del finanziamento pubblico diretto*, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

La nuova normativa ha superato la parziale riforma del sistema di contribuzione pubblica disposta dalla legge n. 96 del 2012 (con la quale al sistema dei rimborsi elettorali era affiancato un co-finanziamento dello Stato proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti).

Ed ha disciplinato le forme di contribuzione alternative, potenziando un istituto già previsto dall'ordinamento (la detrazione fiscale dei finanziamenti privati: del 26 per cento, per importi - viene a specificare - tra 30 e 30.000 euro annui) e recuperando (seppur con alcune non marginali varianti) un meccanismo (quello del 2 per mille) previsto per un breve periodo (quale 'quattro per mille') dalla legge nel 1997 (ma soppresso dalla legge n. 157 del 1999).

Pur qualificando i partiti politici "libere associazioni", e dunque non introducendo alcun elemento innovativo rispetto alla condizione giuridica

(che permane quella delle associazioni prive di personalità giuridica, cui si applica il regime del codice civile riferito alle associazioni non riconosciute), il decreto-legge n. 149 del 2013 detta disposizioni ad ampio spettro, circa la definizione di partito, la forma e il contenuto dello statuto, la trasparenza della struttura interna e dei documenti contabili, nonché volte a promuovere la parità di genere.

Esso disciplina, sotto il profilo sia della forma dell'atto sia contenutistico, lo statuto dei partiti politici, che viene qualificato come requisito necessario per avvalersi dei benefici previsti (si è ricordato, erogazioni liberali in regime di detrazione fiscale e destinazione volontaria del 'due per mille').

Ed istituisce un registro dei partiti politici. Esso non è obbligatorio per i partiti e movimenti politici; è però condizione necessaria per accedere alle erogazioni liberali e al 'due per mille'. Il passaggio ad un sistema di finanziamento incentrato sulla contribuzione volontaria e indiretta fa leva infatti, oltre che sulla fissazione di requisiti di base di democraticità dello statuto, su strumenti e procedure di controllo e di pubblicità, che trovano il loro snodo nell'iscrizione al registro e nei controlli condotti (con la procedimentalizzazione approntata dal medesimo decreto-legge n. 149) da parte della Commissione, ridenominata “di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

Ancora, il decreto-legge n. 149 prescrive ai partiti politici e alle fondazioni e associazioni loro collegate, la realizzazione di un sito *internet*, che deve rispondere a requisiti espressamente indicati (quali accessibilità, completezza di informazione, affidabilità e semplicità), dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti (per i quali inoltre è prescritta una certificazione esterna).

La parità di accesso alle candidature è oggetto di specifiche previsioni (poste dall'articolo 9).

Successivamente - senza soffermarsi su alcune 'limature' apportate per lo svolgimento dei compiti della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, dalla legge n. 175 del 2015 o dalla legge n. 234 del 2021 (all'articolo 1, comma 618) - è intervenuta la **legge n. 3 del 2019**.

Essa non ha alterato l'impianto, che permane vigente, del decreto-legge n. 149 del 2013. Ad esso ha affiancato tuttavia un novero di disposizioni, tese a rafforzare la trasparenza, con particolare riguardo alle erogazioni effettuate in favore dei partiti e movimenti politici ed alle candidature presentate in consultazioni elettorali. L'applicazione delle

sanzioni previste in base al nuovo assetto normativo, è posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Reca altresì una delega legislativa al Governo per la redazione di un testo unico delle norme che disciplinano la materia (articolo 1, comma 27).

In particolare, la legge n. 3 del 2019 ha previsto - in caso di erogazione (somma di denaro o prestazione o altro) superiore a 500 euro per soggetto erogatore - un duplice obbligo di pubblicità, sia per partiti e movimenti politici che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni politiche, europee o regionali, sia per liste e candidati alla carica di sindaco che partecipino alle elezioni amministrative nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Un primo obbligo di pubblicità consiste nella annotazione in un apposito registro di ogni forma di contribuzione ricevuta, avente ad oggetto l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o valore della prestazione o di altra forma di sostegno, la data dell'erogazione.

Un secondo obbligo di pubblicità consiste nel riportare i medesimi dati nel rendiconto di esercizio nonché nella contestuale pubblicazione sul sito internet. La pubblicazione dei dati deve protrarsi per almeno cinque anni.

È posto un divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia (nonché da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto).

Ed è fatto obbligo di pubblicare sul sito internet il *curriculum vitae* fornito dai propri candidati ed il relativo certificato penale, in occasione di competizioni elettorali - salvo le elezioni amministrative per Comuni i sotto i 15.000 abitanti.

Ancora, ha previsto che: per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesoriери dei partiti politici, l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto sia riferito ad ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché a 5.000, come innanzi previsto) ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; sia abbassato a 3.000 euro (anziché 5.000) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario, depositata presso la Presidenza della Camera dei deputati.

Tra i profili connotanti la legge n. 3 del 2019 può dirsi, infine, la normazione (articolo 1, commi 20-28) sulle fondazioni, associazioni e

comitati in raccordo con partiti politici (secondo la tipologia di rapporti enumerata dalla medesima legge). Loro si vengono ad applicare i medesimi obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.

Per questo riguardo, il **decreto-legge n. 34 del 2019** ha indi novellato (all'articolo 43, comma 3) la legge n. 3, con alcune modifiche incidenti sugli 'indici di rilevanza' del collegamento di fondazioni, associazioni e comitati con partiti o movimenti politici, sulla cui base quella legge ha previsto l'equiparazione di quelli a questi.

Tra le novelle, figura la previsione che le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi "o di gestione" (aggiunto) siano composti per almeno un terzo (mentre in precedenza si richiedeva che la composizione fosse "in tutto o in parte") da: membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero persone che siano o siano state, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero persone che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale. Rispetto al testo previgente, inoltre, nelle assemblee elettive e negli organi di governo locali sono considerati solo quelli appartenenti a Comuni con più di 15.000 abitanti.

Il decreto-legge n. 77 del 2021 è intervenuto infine - con l'articolo 38-*bis* - con misure volte alla digitalizzazione in materia di procedimento elettorale preparatorio prevedendo in particolare che:

- il deposito del contrassegno da parte dei partiti politici che intendono presentare liste di candidati alle elezioni possa avvenire anche su supporto digitale;
- l'atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere presentato anche mediante posta elettronica certificata; inoltre viene anticipato al giovedì precedente la votazione (in luogo del venerdì precedente la votazione, come si prevede a legislazione vigente) il termine per la presentazione del suddetto atto di designazione, sia di persona, sia tramite PEC;
- le autenticazioni degli atti di designazioni dei rappresentanti di lista non siano necessarie quando gli atti di designazione siano firmati digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata dai delegati dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente, a condizione che tali documenti siano trasmessi tramite posta elettronica certificata;

- il certificato di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, nonché di proposte di *referendum* e per iniziative legislative popolari, possa essere richiesto in formato digitale tramite posta elettronica certificata;
- i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici e delle liste competitrice in elezioni amministrative in comuni con almeno 15.000 abitanti possano fare richiesta anche tramite posta elettronica certificata dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari per i propri candidati, ai fini dell'ottemperanza per i partiti dell'obbligo di pubblicare sul sito *internet* il certificato del casellario giudiziale dei candidati;
- la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori fuori sede prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europee e per i *referendum* sia estesa anche alle elezioni regionali e amministrative.

TESTO A FRONTE A.S. N. 207

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 3 <i>Statuto</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.	<i>1. Identico</i>
2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica: 0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;	2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica: 0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato; 0b) i principi politici ai quali il partito ispira la propria azione, che costituiscono lo scopo dell'associazione, nonché le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 3 <i>Statuto</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;</p> <p>b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;</p> <p>c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;</p> <p>d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;</p> <p>e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;</p> <p>f) le modalità per promuovere,</p>	<p>a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;</p> <p>b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;</p> <p>c) le procedure democratiche richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;</p> <p>c-bis) le forme e le modalità di iscrizione al partito, che devono essere idonee a garantire il carattere libero e personale dell'iscrizione medesima; le cause di rigetto motivato della domanda di iscrizione, contro il quale deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia del partito;</p> <p>d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;</p> <p>d-bis) le regole che disciplinano l'istituzione, l'accesso all'anagrafe degli iscritti e di eventuali albi degli elettori e la loro gestione trasparente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;</p> <p>e) i criteri e le garanzie con cui è assicurata la partecipazione delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;</p> <p>f) le modalità per promuovere,</p>

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 3	
<i>Statuto</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;</p> <p>g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;</p> <p>h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;</p> <p>i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;</p> <p>l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;</p> <p>m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;</p> <p>n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;</p> <p>o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;</p> <p>o-bis) le regole che assicurano la</p>	<p>attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;</p> <p>g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;</p> <p>h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;</p> <p>i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;</p> <p>l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;</p> <p>m) le procedure rafforzate per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;</p> <p>n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;</p> <p>o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;</p> <p>o-bis) le regole che assicurano la</p>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Statuto</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>A.S. n. 207</p>
<p>trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.</p>	<p>trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.</p>
<p>3. Lo statuto può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 5</p> <p><i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.</p>	<p><i>1. Identico</i></p>
<p>2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del</p>	<p><i>2. Identico</i></p>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 5</p> <p><i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.</p>	
	<p>2.1. Nei siti <i>internet</i> dei partiti politici sono pubblicate, inoltre, le informazioni riguardanti le attribuzioni e la composizione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata in carica dei loro componenti.</p>
<p><i>2-bis.</i> I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il</p>	<p><i>2-bis. Identico</i></p>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 5</p> <p><i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento.</p>	
<p>3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno</p>	<p><i>3. Identico</i></p>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 5</p> <p><i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati. La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma, ricevuti nell'anno solare precedente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9.</p>	
<p>4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:</p> <p>a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;</p> <p>b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento</p>	<p><i>4. Identico</i></p>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 5</p> <p><i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;</p> <p>c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.</p>	
<p>4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese</p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 10 <i>Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta:</p> <p>a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;</p> <p>b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio</p>	<p><i>1. Identico</i></p>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 10</p> <p><i>Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.</p>	
<p>2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:</p> <p>a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;</p> <p>b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno .</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 10	
<i>Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2.	
4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.	<i>4. Identico.</i>
5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica	<i>5. Identico.</i>

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 10	
<i>Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
28 dicembre 2000, n. 445.	
6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.	<i>6. Identico.</i>
7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.	<i>7. Identico.</i>
7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	<i>7-bis. Identico.</i>

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 10 <i>Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 100.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.</p>	<p>8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 50.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.</p>
<p>9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta</p>	<p><i>9. Identico.</i></p>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 10</p> <p><i>Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.</p>	
<p>10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<i>10. Identico.</i>
<p>11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo</p>	<i>11. Identico.</i>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 10</p> <p><i>Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>A.S. n. 207</p>
<p>quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.</p>	
<p>12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.</p>	<p><i>12. Identico.</i></p>

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 12 <i>Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.	1. A decorrere dall'anno finanziario 2023 , con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare un ammontare pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, indicando altresì il partito politico scelto al fine della ripartizione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.	2. La quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente destinata dai contribuenti ai sensi del comma 1 è ripartita tra i partiti politici in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi	<i>2-bis. Identico</i>

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 12</p> <p><i>Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
<p>entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.</p>	

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i>	
Articolo 12	
<i>Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>	
Testo vigente	A.S. n. 207
carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.	
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.	4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.	<i>5. Identico</i>
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.	6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono ripartite, in proporzione ai voti di lista conseguiti, tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 che abbiano ottenuto nelle ultime elezioni della Camera dei deputati almeno il 2 per

<p>Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149</p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.</i></p>	
<p>Articolo 12</p> <p><i>Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i></p>	
Testo vigente	A.S. n. 207
	cento dei voti di lista validi.
<p><i>6-bis.</i> Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.</p>	<p><i>6-bis. Identico</i></p>
<p><i>6-ter.</i> Ai maggiori oneri di cui al comma <i>6-bis</i>, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera <i>b</i>), e 2, del presente decreto.</p>	<p><i>6-ter. Identico</i></p>

Due per mille ai partiti politici *Requisiti normativi e ripartizione del gettito*

In data 20 gennaio 2022 sono stati pubblicati sul [sito del Dipartimento delle Finanze](#) i dati relativi alla scelta dei contribuenti sul 'due per mille' dell'Irpef ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021 (anno di imposta 2020).

Ai sensi del decreto-legge n. 149 del 2013, il contribuente ha facoltà di scegliere di destinare il 'due per mille' della propria Irpef al finanziamento di un partito politico in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per partecipare alla destinazione del 'due per mille', i partiti, in conformità alle disposizioni dell'art. 3 del suddetto decreto, sono tenuti a dotarsi di uno statuto che il legale rappresentante deve poi trasmettere alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici per la verifica della presenza degli elementi di cui all'art. 3, all'esito della quale procede ad iscrivere il partito nel registro nazionale dei partiti politici da essa conservato (decreto-legge n. 149 del 2013, art. 4).

Sulla base dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, i partiti politici iscritti al registro nazionale istituito dall'art. 4 possono essere ammessi ai benefici fiscali di cui agli artt. 11 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro) e 12 (destinazione del 'due per mille') in presenza di specifici requisiti:

- a) accedono alle detrazioni di cui all'art. 11 i partiti che abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- b) accedono alla ripartizione del 'due per mille' di cui all'art. 12 i partiti che abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il

rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

In assenza dei requisiti summenzionati possono essere altresì ammessi ai benefici fiscali ex artt. 11 e 12 i partiti politici iscritti nel registro nazionale cui dichiarati di far riferimento un gruppo parlamentare o una componente politica di un Gruppo misto costituito in almeno una delle Camere ovvero che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 149 del 2013).

Nella tabella seguente⁹ vengono riportati il numero delle scelte e gli importi del 'due per mille', riferiti alla dichiarazione dei redditi 2021 e calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta.

Partiti politici	Scelte valide	% scelte sul numero contribuenti	% sul totale scelte	Totale 2‰ spettante
Alternativa Popolare	3.811	0,01	0,28	34.696
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	52.695	0,13	3,87	699.963
Azione	36.028	0,09	2,65	882.093
Cambiamo!	6.211	0,01	0,46	54.427
Centro Democratico	8.398	0,02	0,62	90.768
Democrazia Solidale - DemoS	2.314	0,01	0,17	28.058
Federazione dei Verdi	51.295	0,12	3,77	574.353
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	209.070	0,50	15,37	2.697.915
IDEA - Identità e Azione - popolo e libertà	1.337	0,00	0,10	19.530
Italia dei Valori	4.512	0,01	0,33	54.339
Italia Viva	47.073	0,11	3,46	807.964
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	44.487	0,11	3,27	485.090

⁹ Tabella estratta dal sito del Dipartimento delle Finanze (<https://www1.finanze.gov.it/finanze/2xmille/public/index.php?tree=2021AADUEXM0101>).

Partiti politici	Scelte valide	% scelte sul numero contribuenti	% sul totale scelte	Totale 2‰ spettante
Lega per Salvini Premier	162.000	0,39	11,91	1.822.937
Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE	4.733	0,01	0,35	47.368
Movimento La Puglia in Più	6.640	0,02	0,49	67.830
Movimento politico Forza Italia	32.125	0,08	2,36	563.518
Noi con L'Italia Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	2.559	0,01	0,19	38.979
Partito Democratico	54.844	0,13	4,03	574.499
Partito Socialista Italiano	464.074	1,12	34,11	6.907.837
Più Europa	14.291	0,03	1,05	149.388
Possibile	29.328	0,07	2,16	403.515
Radicali Italiani	17.648	0,04	1,30	205.266
Sinistra Italiana	18.731	0,05	1,38	270.915
Stella Alpina	43.157	0,10	3,17	504.166
Sudtiroler Volkspartei	3.128	0,01	0,23	27.852
Union Valdotaïne	17.450	0,04	1,28	310.050
UDC - Unione di centro	2.862	0,01	0,21	41.650
Unione per il Trentino	2.246	0,01	0,17	28.622
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	4.570	0,01	0,34	46.278
TOTALE	1.360.520	3,28	100,00	18.557.883
Per memoria: Totale contribuenti (1)	41.525.982			

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (da ora "Commissione") accoglieva con Deliberazione 22 dicembre 2020 n. 10/Ben.¹⁰, successivamente integrata e sostituita per effetto della Deliberazione 20 gennaio 2021 n. 3/2021/Ben.¹¹, le richieste di accesso ai benefici fiscali di

¹⁰ Si prende a riferimento questa Deliberazione, e non la più recente Deliberazione 21 dicembre 2021 n.8/Ben. nella quale sono elencati i partiti politici ammessi ai benefici fiscali relativamente alla dichiarazione dei redditi 2022, in quanto sono disponibili alla data odierna solamente i dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze in data 20 gennaio 2022, riferiti alle scelte dei contribuenti sul 'due per mille' in sede di dichiarazione dei redditi 2021.

¹¹ Con Deliberazione 20 gennaio 2021 n. 3/2021/Ben., la Commissione rettificava la precedente Deliberazione 22 dicembre 2020 n.10/Ben., con la quale aveva ingiustificatamente cancellato il partito Unione per il Trentino dal Registro dei partiti politici per il periodo d'imposta 2021, in quanto per meri disguidi tecnici non risultava trasmesso in termini il rendiconto per l'esercizio 2019.

cui agli artt. 11 e 12 del decreto-legge n. 149 del 2013 presentate dai partiti politici riportati nella tabella.

Vale richiamare il caso di quei partiti politici di piccole dimensioni che la Commissione ha considerato in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai benefici fiscali. Nella precedente tabella sono sottolineati in rosso i partiti politici che presentano solo il requisito previsto ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. *a*), ossia quei partiti iscritti al registro nazionale cui dichiarati di far riferimento un gruppo parlamentare o una componente politica di un gruppo misto presente in almeno una delle due Camere.

È questo, ad esempio, il caso dei partiti politici Noi con L'Italia, Radicali Italiani e Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, che nella XVIII legislatura¹² avevano costituito una componente politica in seno al gruppo misto (Noi con l'Italia alla Camera dei deputati con l'on. Alessandro Colucci, l'on. Maurizio Lupi e l'on. Renzo Tondo; Radicali Italiani alla Camera dei deputati con l'on. Riccardo Magi; Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea al Senato della Repubblica con la sen. Paola Nugnes).

In azzurro sono invece sottolineati i partiti politici che presentano solo il requisito di cui all'art. 10, comma 2, lett. *b*), ossia che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto.

Si porti come esempio il caso del partito politico Centro Democratico che, in occasione delle consultazioni elettorali del 2018 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha presentato il proprio contrassegno elettorale all'interno della lista Più Europa, riportando un candidato eletto alla Camera dei deputati (on. Bruno Tabacci). O ancora il caso dei partiti Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista e Sinistra Italiana che partecipavano alla medesima competizione elettorale in forma aggregata dentro una lista *coalizionale* denominata Liberi e Uguali, riportando dieci candidati eletti (Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista con l'on. Pier Luigi Bersani, l'on. Federico Conte, l'on. Guglielmo Epifani, l'on. Federico Fornaro, l'on. Roberto Speranza e l'on. Nicola Stumpo alla Camera dei deputati e il sen. Vasco Errani al Senato della Repubblica; Sinistra Italiana con l'on. Stefano Fassina e l'on. Nicola Fratoianni alla Camera dei deputati e la sen. Loredana De Petris al Senato della Repubblica).

¹² Alla data del 20 gennaio 2021.